



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 33 del 10/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ A 30 KM/H SULLA S.P. 161/BIS, RICADENTE NEI COMUNI DI S.AGATA MILITELLO E MILITELLO ROSMARINO.

PREMESSO CHE:

- da sopralluogo effettuato da tecnici del Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi sulla S.P. 161/bis, si è potuto accertare la presenza di dissesti del piano viabile e la carenza di opere di protezione laterale, anche se non obbligatorie per tipologia di strada;
- pertanto, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose, si rende necessario istituire limite massimo di velocità 30 km orari sulla S.P. n°161/bis, *ricadente nei Comuni di S.Agata Militello e Militello Rosmarino*, fino all'esecuzione dei lavori già previsti in un progetto, consistenti nella sistemazione del piano viabile nei tratti maggiormente ammalorati, nella collocazione di alcuni tratti di barriera di sicurezza e nell'apposizione di idonea segnaletica;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

VISTO l'art. 6, del Codice della Strada approvato con D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Il sottoscritto dott. Biagio Privitera, Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" di questa Città Metropolitana :

VISTO

- il D.L. 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6, comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5, c. 3 e l'art. 6, c. 4 - lett. a) e b), del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Il sottoscritto dott. Biagio PRIVITERA, Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana e Protezione Civile" di questa Città Metropolitana

ORDINA

La limitazione della velocità a 30 km/h sulla S.P. 161/bis, ricadente nei Comuni di S.Agata Militello e Militello Rosmarino.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 **a cura del Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi di questa Direzione,**

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)